

## **Circolare INPS n. 97 del 15.09.2006**

(Estratto: per visualizzare il testo completo collegarsi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it))

### **OGGETTO**

Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo 2001, n. 52

### **SOMMARIO**

Il lavoratore dipendente che dona il midollo osseo ha diritto a conservare la "normale retribuzione" per le assenze (giornaliere e/o orarie) dal lavoro occorrenti per la donazione del midollo osseo e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico.

### **1. GENERALITA'**

La legge n. 52 del 6 marzo 2001 (all. 1) disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati").

Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l'art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la "normale retribuzione" per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l'equipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.

La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5, comma 1):

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).

In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge in questione. Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al "prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione" di cui alla legge 107/90, ha previsto l'erogazione dell'indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.

### **2. LAVORATORI INTERESSATI**

Come si deduce dal contesto normativo individuato dal comma 2 dell'art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all'indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all'INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.

Si rammenta che la donazione consiste nell'offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4).

### **3. MISURA DELL'INDENNITA'**

Come premesso, l'indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla "normale retribuzione", ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

In particolare, l'indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

L'indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell'art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La misura dell'indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O.

Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l'erogazione dell'indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.